



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE DEL PERSONALE E
RISORSE FINANZIARIE
SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL
PERSONALE
Ufficio concorsi
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535
concorsi@uniupo.it

Decreto Rettorale

OGGETTO: indizione di una procedura di chiamata, da svolgersi ai sensi dell'art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di prima fascia, nel Settore Concorsuale 05/D1 FISILOGIA e S.S.D. BIO/09 FISILOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (CODICE BANDO: 2023-PO-05)

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;
VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168, in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTA la Legge 15/04/2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
VISTO il D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 18;
VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D. Lgs. 29/03/2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei";
VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.M. 30/10/2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" e successive integrazioni;
VISTO il D.M. n. 662 del 01/09/2016 "Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" come da ultimo integrato dal D.M. n. 372/2017;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, direttamente applicabile dal 25/05/2018;



VISTO il D.L. 29/10/2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019, n. 159 relativo a “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” con cui, fra l’altro, vengono apportate modifiche agli artt. 16 e 24 della Legge 240/2010;

VISTO il D.M. n. 456 del 10/05/2022 di definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art 18 comma 1 lettera b) della Legge 240/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.1 del 21/06/2019 recante le Linee guida per la formulazione delle proposte per l’Utilizzo dei Punti Organico da parte dei Dipartimenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2020/10.6 del 26/06/2020 di “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 di “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da parte dei Dipartimenti”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti Organico 2021 e Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022 di "Ripartizione dei Punti Organico 2022 e Punti Organico dei Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026";

VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010”;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco del 07/06/2023, con la quale è stata proposta l’attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 05/D1 FISILOGIA e S.S.D. BIO/09 FISILOGIA;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2023/9.13 del 23/06/2023 di approvazione della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 05/D1 FISILOGIA e S.S.D. BIO/09 FISILOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco;

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento di Scienze del Farmaco con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

ART. 1

INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA

È indetta la sotto descritta procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge n. 240/2010 (**CODICE BANDO: 2023-PO-05**):

DIPARTIMENTO: *Dipartimento di Scienze del Farmaco*

SEDE: *Novara*



SETTORE CONCORSUALE: 05/D1 FISILOGIA

PROFILO (SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE): S.S.D. BIO/09 FISILOGIA

ATTIVITA' DI RICERCA: *Il docente dovrà svolgere attività di ricerca nel Dipartimento di Scienze del Farmaco e dovrà contribuire con prodotti originali alla produzione del Dipartimento. Inoltre, il docente dovrà essere in grado di reperire fondi di ricerca che sostengano la propria attività.*

ATTIVITÀ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SUPPORTO AGLI STUDENTI: *Il docente dovrà svolgere l'attività didattica prevista per il ruolo e dalla normativa vigente nei corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze del Farmaco e, ove necessario, in altri corsi di Laurea dell'Ateneo.*

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO E DI TERZA MISSIONE: *Il docente, in qualità di professore ordinario, dovrà contribuire ai compiti istituzionali del Dipartimento e dell'Ateneo in funzione della sua carica. Ad esempio, potrebbe ricoprire una carica di delegato del direttore per specifiche macro-attività (es. ricerca, internazionalizzazione) o di Ateneo (es. Senato Accademico, delegato del Rettore, etc).*

ATTIVITA' CLINICO ASSISTENZIALE: *non prevista*

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DIDATTICA: *Svolgimento di una lezione su un argomento estratto tra 5 scelti dalla Commissione.*

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE: *le competenze linguistiche saranno accertate mediante lettura di un testo proposto dalla Commissione oppure mediante svolgimento di parte della lezione oggetto della prova didattica in lingua inglese.*

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE: 20

COMPETENZE LINGUISTICHE: *Lingua inglese*

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di chiamata:

A) le studiose/gli studiosi in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

B) le studiose/gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle vigenti tabelle di corrispondenza definite dal Ministero (D.M. 01/09/2016, n. 662, come integrato dal D.M. 372/2017);

C) i professori/le professoresse già in servizio *in altri Atenei*, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione.

D) Sono ammessi altresì i candidati che siano in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa.

2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

4. Non sono ammessi alle selezioni:

a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera D) D.P.R. n. 3/1957;



c) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 3

PRESENTAZIONE E INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Coloro che intendono partecipare alla procedura di chiamata devono inviare la domanda di ammissione unicamente mediante la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo web: <https://pica.cineca.it/uniupo> entro le ore 15.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami".

2. È possibile accedere all'applicazione informatica:

- autenticandosi con le proprie credenziali PICA (o con le proprie credenziali LOGINMIUR/UAN/REPRISE/REFEREES);

- registrandosi al link: <https://pica.cineca.it/login>; a tal fine l'applicazione richiede il possesso di un indirizzo di posta elettronica. In alternativa è possibile accedere mediante le proprie credenziali SPID, scegliendo nella pagina delle federazioni disponibili l'ente Università del Piemonte Orientale.

3. Entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che è automaticamente inviata via e-mail. Scaduto il termine utile per la presentazione, il sistema non permette più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

4. Ad ogni domanda è attribuito un identificativo numerico che, unitamente al codice del concorso riportato anche nell'applicazione informatica, deve essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.

5. Nella domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti seguendo attentamente il modello telematico, il candidato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici completi (cognome e nome, data e luogo di nascita);

b) il codice fiscale;

c) la residenza anagrafica;

d) la cittadinanza posseduta;

e) (se cittadino italiano) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisando il Comune, oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

f) (se cittadino straniero) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza (ovvero indicare i motivi del mancato godimento);

g) non essere stati destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957;

h) non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall'accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente;

i) di non avere procedimenti penali pendenti a loro carico;

j) di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione tra quelli elencati all'art. 2 del bando;

k) di aver acquisito la conoscenza della lingua inglese e, nel caso di cittadini stranieri, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

l) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



6. Il candidato/la candidata deve inoltre indicare un recapito telefonico e l'indirizzo e-mail per comunicazioni concorsuali urgenti.
7. Il candidato /la candidata deve allegare alla domanda:
 - a) copia documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b) copia autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000 del Curriculum Vitae, redatto in lingua italiana o inglese, nel quale siano riportate in modo preciso e analitico, le attività scientifiche, le attività didattiche, istituzionali, organizzative, di servizio e di terza missione, oggetto di valutazione;
 - c) le pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo indicato dal bando;
 - d) l'elenco numerato e firmato delle pubblicazioni scientifiche allegate.
8. I documenti devono essere allegati in formato PDF, con dimensione massima di 30 MB.
9. In caso di accesso al sistema con le credenziali PICA, l'invio della domanda di partecipazione è necessariamente perfezionato con apposizione di firma digitale o autografa, secondo quanto indicato nelle linee guida presenti nella piattaforma informatica. In caso di accesso al sistema tramite le credenziali SPID non verrà richiesta la firma in fase di perfezionamento della domanda.
10. Il sistema, una volta presentata la domanda, non consente di effettuare modifiche; nel caso in cui si rendesse necessario integrare o modificare la domanda, sarà necessario procedere prima al ritiro della vecchia domanda e quindi alla presentazione di una nuova domanda.
11. Per la segnalazione di problemi tecnici è possibile contattare il supporto tecnico dedicato compilando il *form* presente sulla pagina: <https://pica.cineca.it/uniupo>.

ART. 4

UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/ 2000 n. 445, sono legittimati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive:
 - a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea;
 - b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
 - c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
2. Al di fuori dei casi suddetti gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
3. L'Ateneo è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza il procedimento non ha seguito.



ART. 5

PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono sottoporre a valutazione sono allegate alla domanda di partecipazione, nel numero massimo indicato dal bando.
2. Le pubblicazioni devono essere allegate in formato pdf con dimensione massima di 30 MB.
3. Ai fini della valutazione sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
4. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in lingua italiana o in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere corredati da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.
5. Per le pubblicazioni stampate in Italia, deve risultare l'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 106/2004; l'assolvimento degli obblighi è certificato da idonea documentazione o da apposita dichiarazione sostitutiva, allegata alla domanda; per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

ART. 6

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. Le candidate/I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento dei requisiti. L'Ateneo può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione, comunicandolo all'interessato per iscritto.
2. Non sono accettate domande non sottoscritte, ovvero sottoscritte con le modalità diverse da quelle indicate dal presente bando e nelle linee guida per la compilazione della domanda, disponibili sulla piattaforma PICA al seguente indirizzo: <https://pica.cineca.it/uniupo/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf>.
3. Non sono altresì accettate domande inviate con modalità diverse da quella telematica indicata nel bando.

ART. 7

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Le disposizioni in merito alla composizione e alla nomina della Commissione sono riportate all'art. 4 del vigente "Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010".
2. La Commissione è composta da tre Professori di ruolo di prima fascia appartenenti al Settore Concorsuale oggetto della procedura, o, in subordine, in caso di disponibilità numerica nel Settore Concorsuale, a livello nazionale, inferiore a dieci componenti, le Commissioni giudicatrici potranno essere composte anche da Professori appartenenti al relativo Macro Settore Concorsuale. Tutti i componenti sono individuati tra i Professori in possesso di almeno due dei tre requisiti necessari per far parte delle Commissioni per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.
3. La Commissione è formata a maggioranza da docenti esterni all'Ateneo: un componente è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto; i restanti due componenti, più un componente supplente, sono individuati mediante sorteggio, da



effettuarsi presso l'Amministrazione Centrale, nell'ambito di una rosa di cinque Professori di prima fascia, tutti esterni all'Ateneo, individuati dal Dipartimento.

4. I requisiti e la riconducibilità alla fascia e al Settore Concorsuale oggetto della procedura di docenti stranieri, eventualmente individuati come commissari, sono attestati dagli stessi Consigli di Dipartimento.

5. I docenti della rosa di cui al comma precedente sono individuati, ove possibile, nel rispetto del principio della parità di genere.

6. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono far parte delle Commissioni:

– coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010;

– coloro che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20.05.2016, n. 76;

– coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 1, comma 46, Legge 06.11.2012, n. 190);

– coloro che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale o ad una comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.

7. Si sottolinea che prefigura causa di incompatibilità la circostanza per cui uno dei commissari risulti coautore di oltre il 30% della produzione scientifica complessiva di uno dei candidati.

8. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, emanato nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando; il decreto di nomina è pubblicato sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina sul sito web di Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione da parte dei candidati.

ART. 8

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

1. La valutazione dei candidati avviene sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, istituzionale, organizzativa e di servizio e di terza missione.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca si tengono in considerazione i seguenti elementi:

a) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;

b) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;

c) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

d) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

e) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;

f) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa.



Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate si tengono in considerazione:

- a) la coerenza e congruenza delle pubblicazioni con le tematiche del Settore Scientifico Disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) la determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- c) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione all'interno del Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori bibliometrici:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- impact factor totale;
- impact factor medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Ai fini della valutazione dell'attività didattica si tengono in considerazione i seguenti elementi:

- a) il volume, la continuità dell'attività didattica e la congruenza con il Settore Scientifico Disciplinare e con il profilo specifico oggetto della selezione;
- b) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento presso qualificati Atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- c) la quantità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato e di specializzazione, nei settori in cui sono previste.

Non sono previste attività clinico-assistenziali

Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative, di servizio e di terza missione si tiene in considerazione il volume e la continuità delle stesse.

2. È previsto lo svolgimento di una prova didattica, per i soli candidati che non abbiano svolto in Atenei italiani attività didattica frontale pari o superiore a 35 ore/anno, in tre anni accademici distinti negli ultimi cinque anni. Le modalità di svolgimento dell'eventuale prova didattica e della prova di accertamento delle competenze linguistiche sono riportate all'art. 1.

3. Le eventuali prove didattiche e i colloqui di accertamento del possesso delle competenze linguistiche si svolgono in seduta pubblica. Le prove possono svolgersi, sentita la Commissione, alternativamente in modalità telematica o in presenza. Non sono consentite modalità miste.

4. Il calendario delle prove è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, nella sezione dedicata alla presente selezione (<https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn>) con i preavvisi di legge. La mancata presentazione nel giorno fissato per la prova didattica o per il colloquio, equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura.



ART. 9 LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione stabilisce, in sede di riunione preliminare, i criteri e le procedure di valutazione dei candidati, conformemente a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo; in sede preliminare, inoltre, la Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario. Le determinazioni assunte in sede preliminare sono pubblicate sul sito internet dell'Ateneo per almeno 5 giorni prima della prosecuzione dei lavori.
2. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti.
3. Tutte le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti.
4. La Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.
5. La procedura può svolgersi interamente in via telematica con modalità tali da garantire la collegialità delle decisioni.

ART. 10 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. Nella seduta preliminare, ai sensi del vigente regolamento di Ateneo, la Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo attribuibile in relazione alle seguenti attività:
 - a) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 30 e 40;
 - b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 50 e 65;
 - c) attività istituzionali, di servizio e di terza missione: tra punti 5 e 10;
 - d) attività cliniche, ove previste: tra punti 5 e 15.
2. La somma dei punteggi delle voci a), b) c) d) ovvero delle voci a), b), c) nel caso in cui non siano previste attività cliniche, deve essere pari a 100.
3. Se svolte, la prova didattica e la prova di accertamento delle competenze linguistiche indicate all'art. 1 del bando concorrono al punteggio complessivo finale relativamente all'elemento a) fino ad un massimo rispettivamente di 15 e di 5 punti.
4. Al termine dei lavori di valutazione e di attribuzione dei punteggi la Commissione formula una graduatoria di merito e indica il nominativo del candidato idoneo, individuato nel candidato comparativamente migliore.
5. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, almeno l'80% del punteggio conseguito dal candidato risultato primo.

ART. 11 APPROVAZIONE DEGLI ATTI E CHIAMATA DELL'IDONEO

1. Il Rettore con proprio provvedimento, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti concorsuali; nel caso in cui a seguito di istruttoria degli uffici competenti, riscontri delle irregolarità, provvede con proprio provvedimento, a rinviare gli atti alla Commissione assegnandole un termine.



2. Il provvedimento di approvazione degli atti è pubblicato all'albo on-line di Ateneo; comunicazione dell'avvenuta approvazione atti è trasmessa per gli adempimenti di competenza al Direttore del Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura;
3. La validità della graduatoria di merito, redatta con le modalità indicate al precedente art. 10, è limitata alla copertura del posto bandito. La graduatoria di merito sarà utilizzata nella sola ipotesi in cui il candidato chiamato non prenda servizio.
4. Il Dipartimento interessato, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, per la chiamata di Professori di prima fascia, e dei Professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei Professori di seconda fascia, propone la chiamata del candidato idoneo.
5. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore può assegnare al Dipartimento un ulteriore termine di trenta giorni entro cui provvedere alla deliberazione; nel caso in cui il Dipartimento stabilisca di non procedere alla chiamata, il Consiglio di Amministrazione, valutata la motivazione, considera la possibilità di attribuire nuovamente i Punti Organico al Dipartimento ovvero di ridestinarli.
6. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

DIRITTI, DOVERI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI

1. I diritti e i doveri del Professore chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di stato giuridico dei professori di ruolo.
2. Al Professore è garantita la tutela assistenziale, previdenziale e assicurativa prevista dalla normativa vigente in materia.
3. Il trattamento economico annuo lordo iniziale è determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

ART. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della partecipazione alla selezione, il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione.
2. I dati personali indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, direttamente applicabile dal 25/05/2018, sono utilizzati e trattati a fini concorsuali e per l'eventuale assunzione in servizio.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro-tempore dell'Università del Piemonte Orientale. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie.

ART. 14

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI, Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie. Per informazioni rivolgersi a: Divisione Del Personale e Risorse Finanziarie – Settore Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi (tel. 0161/261535-587 oppure 0161/228451, E-mail: concorsi@uniupo.it).



ART. 15

PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'avviso del presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, "Concorsi ed Esami"; del bando è data comunicazione sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca <http://bandi.miur.it> e dell'U.E. <http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs>.
2. Il bando è pubblicato all'Albo on line di Ateneo <https://titulus-unipmn.cineca.it/albo/viewer?view=html>.
3. Per quanto non previsto dal presente bando e per quanto compatibili, si applicano le previsioni regolamentari e di legge in materia.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONCORSI
(DENIS CERNUTO)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE
GIURIDICA DEL PERSONALE
(LUCA BRANCATO)

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE DEL PERSONALE
E RISORSE FINANZIARIE
(ELISABETTA ZEMIGNANI)



INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2018)

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ("Codice Privacy"), l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ("l'Ente") La informa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla partecipazione alla presente selezione. I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Resta ferma l'osservanza da parte dell'Ente della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.

DEFINIZIONI

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato").

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Responsabile per la protezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento di fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dalle norme relative alla protezione dei dati, nonché di sorvegliare l'osservanza di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali.

Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

Dati sensibili/particolari: i dati riguardanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile o dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.

Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento: l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali. I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli – telefono 0161/261535.

Responsabile per la protezione dei dati

Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all'indirizzo mail dpo@uniupo.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità istituzionali: i dati personali dei candidati saranno trattati ai fini della partecipazione alla selezione e dunque per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi ed in conformità dell'art. 2-ter del Codice



Privacy. I dati richiesti sono quelli necessari ai fini della partecipazione come indicato nel bando. Non sono richiesti dati sensibili/particolari se non per espressa previsione normativa. In tal caso il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi ed in conformità dell'art. 2-sexies del Codice Privacy. Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.

Finalità di legge: i dati personali dei candidati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6. 1. c del Regolamento). Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è indispensabile per partecipare alla selezione.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Università o in base a specifici obblighi di legge i dati personali dei candidati saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento) quali personale amministrativo e tutti coloro che nell'ambito delle proprie mansioni e per il raggiungimento della finalità del trattamento dovessero avere la necessità di accedere ai dati;
- soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali consorzio interuniversitario CINECA, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, altri enti, al fine della verifica della veridicità dei dati trasmessi. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

TRASFERIMENTO DI DATI DALL'ESTERO

I dati personali dei candidati non saranno trasferiti all'estero.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati necessari per partecipazione alla selezione saranno conservati per un periodo di dieci anni; peraltro i dati personali contenuti in atti e provvedimenti afferenti alla procedura di concorso saranno conservati in base alle disposizioni di legge. I dati obbligatori per legge verranno conservati dal periodo previsto dalla specifica normativa.

DIRITTI

A. ELENCO DEI DIRITTI

Lei gode dei seguenti diritti, di seguito elencati:

Diritto di accesso ai dati personali

Diritto di rettifica

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. "Diritto all'oblio")

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

B. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Lei puoi fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati.

In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei può proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali.

In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si sia verificata la presunta violazione.



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. N. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. N. 445/2000)

IL SOTTOSCRITTO: COGNOME _____

(PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE) NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ (PROV. _____) IL _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Luogo e data

FIRMA
(autografa leggibile)

*Le norme indicate sono applicabili ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea.
Per l'utilizzo delle norme stesse da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, si rimanda alla normativa vigente in materia*